

convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione analizzando i fattori del pregiudizio in base a due serie di dati distinti e confliggenti (fattori micro- e macroeconomici) in modo selettivo.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base che richiede che i dazi vengano istituiti soltanto nei limiti in cui risultino necessari per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole; dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base che richiede che i dazi siano riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri; e dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base che richiede la divulgazione di elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti i dazi anti-dumping, in quanto il convenuto ha commesso una serie di errori manifesti in sede di calcolo del margine del pregiudizio e non ha esposto neppure alcuna motivazione.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base che prevede un termine minimo di 10 giorni per presentare osservazioni sull'informazione finale, nonché dei principi generali relativi al divieto di discriminazione e all'obbligo di buona amministrazione, poiché il convenuto ha concesso alla ricorrente un termine inferiore a quello concesso a tutte le altre parti del procedimento per rispondere alle conclusioni definitive dell'inchiesta.

**Ricorso proposto il 13 luglio 2012 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It (Radiatori per riscaldamento)**

(Causa T-315/12)

(2012/C 273/35)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Tubes Radiatori Srl (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Antrax It Srl (Resana, Italia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Terza Commissione di ricorso dell'UAMI, del 3 aprile 2012, nella causa R 953/2011-3, e, conseguentemente, accertare e dichiarare la validità del disegno o modello comunitario n. 000 169 370-0002 di titolarità di TUBES RADIATORI srl, in quanto nuovo ed avente carattere individuale;

- condannare alle spese la parte convenuta, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee del 2 maggio 1991.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* radiatori per riscaldamento — modello comunitario n. 169 370-0002

*Titolare del marchio comunitario:* ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Antrax It Srl

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* Violazione degli artt. 4, 9 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC) e, in particolare, la causa di nullità di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) RDC per mancanza di carattere individuale ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b) RDC

*Decisione della divisione di annullamento:* Dichiarare nullo il modello comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* Respingere il ricorso

*Motivi dedotti:* Violazione degli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 6/2002

**Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Paesi Bassi/Commissione**

(Causa T-325/12)

(2012/C 273/36)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e M. de Ree, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11 maggio 2012, con il riferimento SG-Greffe (2012) D/3150 nel caso SA.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 e N 528/2009 — Paesi Bassi/ING — restructuring aid);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione del diritto alla difesa e del principio di diligenza.

- Il ricorrente sostiene che la Commissione non poteva adottare la decisione impugnata senza offrire ai Paesi Bassi l'opportunità di esprimere le loro considerazioni sui motivi in base ai quali la Commissione nella decisione giunge alla conclusione che il Regno dei Paesi Bassi ha concesso un aiuto alla ING approvando le condizioni di rimborso modificate.
  - Inoltre, la Commissione ha violato il principio di diligenza adottando la decisione senza tenere conto degli argomenti avanzati dai Paesi Bassi nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale, conclusosi con la sentenza del Tribunale del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, in cui il Tribunale ha accolto siffatti argomenti.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE.
- Il ricorrente afferma che la decisione è contraria all'articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione, fondandosi su motivi non corretti, al punto 213 di detta decisione ha dichiarato che la modifica delle condizioni di rimborso configura un aiuto di Stato.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107 TFUE, del Regolamento di procedura e dell'articolo 266 TFUE.
- Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha dato corretta attuazione alla sentenza del Tribunale del 2 marzo 2012, ed ha violato l'articolo 107 TFUE, il Regolamento di procedura e l'articolo 266 TFUE, ricorrendo, nella decisione, all'approvazione dell'apporto di capitale le stesse misure di compensazione come nella precedente decisione del 2009 (annullata dal Tribunale nella sua pronuncia del 2 marzo 2012), mentre l'entità dell'aiuto stimato dalla Commissione è inferiore di 2 miliardi di EURO.

#### Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Al-Tabbaa/Consiglio

(Causa T-329/12)

(2012/C 273/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

- condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, sostenendo che il Consiglio, includendo il nome del ricorrente negli elenchi allegati ai provvedimenti impugnati:

- ha commesso un manifesto errore di fatto e di valutazione, decidendo di assoggettare il ricorrente alle misure restrittive di cui trattasi e ritenendo che fossero soddisfatti tutti i requisiti per l'iscrizione negli elenchi;
- ha omesso di comunicare al ricorrente motivi sufficienti od adeguati per la sua inclusione negli elenchi;
- ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e
- ha violato, senz'alcuna giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, segnatamente il suo diritto di proprietà, il suo diritto di svolgere attività economiche, il suo diritto al rispetto della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.

#### Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2012 — Romania/Commissione

(Causa T-483/07) <sup>(1)</sup>

(2012/C 273/38)

*Lingua processuale: il rumeno*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 23.2.2008.